

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA LEGALE

Addì ...

TRA

- Il Comune di Breda di Piave, con sede in Breda di Piave (TV), Via Trento e Trieste, 26, C.F.: 80006200267, Partita IVA: 00559560263, rappresentato da , in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area 1 , autorizzata con decreto del Sindaco n. 2 del 31/03/2021, domiciliata per la carica presso la sede del Comune medesimo, di seguito denominato "Amministrazione",

• E

- il Dott. Avv....., nato il a del Foro di , in qualità di legale rappresentante dello studio professionale con sede in in via n., iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di al n., di seguito denominato "Consulente",

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 03.09.2021 è stata rilevata la necessità di acquisire il parere di un legale esperto in materia urbanistica ed edilizia, a supporto dell'ufficio tecnico comunale e dell'Amministrazione stessa, per la verifica di alcuni aspetti inerenti allo stato di attuazione e possibile sviluppo del PIRUEA denominato "ex tessitura Zangrando";
- con Determinazione del Responsabile di posizione organizzativa Area 1 n. del è stato conferito l'incarico in oggetto, assunto il relativo impegno di spesa ed approvato il presente schema di contratto,

Si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Breda di Piave, come sopra rappresentato, conferisce allo studio legale in persona dell'avvocato del foro di che accetta, l'incarico di rendere consulenza legale, mediante redazione di un parere scritto, finalizzata alla verifica, sia sotto il profilo urbanistico che giuridico-amministrativo, in merito alla possibilità e legittimità, per il Comune, di intervenire nell'ambito del processo di realizzazione del PIRUEA denominato "ex tessitura Zangrando", con particolare riguardo a:

- acquisizione dell'area di ambito del PIRUEA denominato "ex tessitura Zangrando";
- utilizzo delle risorse finanziarie frutto dell'escussione delle polizze fidejussorie, prestate dal privato proprietario dell'area ed incamerate dal Comune;
- elaborazione di una riprogettazione e realizzazione dell'intervento di attuazione del Piano, riqualificando così il contesto urbano del capoluogo di Breda di Piave.

La consulenza richiesta dovrà svilupparsi nelle seguenti attività minime:

1. **Redazione di un parere legale.** Partendo dalla disamina dei quesiti formulati dall'Amministrazione, il Consulente dovrà indicare all'Ente gli scenari e le possibili soluzioni giuridiche per l'acquisizione del compendio immobiliare e la realizzazione del Progetto dell'Amministrazione, nonché per la risoluzione di eventuali possibili problematiche che dovessero insorgere per effetto della concretizzazione dello stesso. La redazione del parere deve consentire all'Amministrazione di addivenire a scelte consapevoli e informate in ordine all'acquisto dell'immobile ed alla realizzazione delle opere pubbliche, nel rispetto della normativa vigente, onde limitare al minimo il rischio di controversie giudiziarie collegate allo stesso.

2. Consultazioni telefoniche, via e-mail ed eventuali colloqui.

A seguito della redazione del parere legale scritto, qualora l'Amministrazione avesse dubbi, questioni o perplessità su alcuni aspetti considerati nell'elaborato o non comprenda fino in fondo il significato o la portata

di alcuni passaggi indicati nello stesso potrà procedere alla consultazione del Consulente, il quale dovrà rendersi disponibile a procurare il necessario supporto e a fornire le occorrenti note tecniche, informative e ogni altra forma di corrispondenza legale.

Nel caso in cui la questione in discussione si presenti di particolare complessità, l'Amministrazione si riserva di richiedere i necessari confronti con il Consulente, ai fini dell'esplicazione di quanto ritenuto necessario.

Qualora richiesto, a fini di chiarimento, il Consulente assicura la propria presenza presso gli uffici dell'Ente per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto all'art. 5.

3. Attività accessorie connesse e/o collegate.

L'incarico, oltre alle prestazioni sopra espressamente indicate, deve ritenersi comprensivo di ogni attività, che sia connessa, funzionale, accessoria o comunque necessaria per l'espletamento delle attività sopra indicate, ivi compreso il supporto agli uffici nella predisposizione di atti amministrativi di competenza dell'ente e nella consulenza relativa ad ogni questione che si presentasse a seguito di iniziative di soggetti terzi.

ART. 2 - DURATA

Il parere oggetto del presente contratto dovrà essere emesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del presente contratto.

La durata dell'incarico è fissata dalla data di stipula del presente contratto fino ai 30 giorni successivi al rilascio del parere, ovvero fino alla conclusione delle eventuali consultazioni di cui al suddetto art. 1, punto 2, nel caso richiedessero tempi superiori ai 30 giorni dalla presentazione del parere all'Amministrazione.

Al termine di tale periodo, dovranno risultare effettuate e concluse le attività previste dal presente contratto e richieste dall'Amministrazione. In ogni caso il contratto si intende fin d'ora naturalmente concluso alla scadenza sopra descritta, senza bisogno di alcuna comunicazione in merito.

ART. 3 - SEDE DI LAVORO

Il Consulente, si impegna a prestare la propria attività presso la propria sede ed autonomamente, utilizzando mezzi propri.

ART. 4 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE

L'Amministrazione si impegna a fornire tutti i documenti utili e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Il Consulente eseguirà l'incarico sotto la propria responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense; potrà prestare la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, fatto salvo il necessario coordinamento con l'Amministrazione sui tempi e sui modi della prestazione.

L'Amministrazione non eserciterà nei confronti del Consulente alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

Non è consentita la cessione del contratto né il subcontratto/subappalto.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Per la prestazione professionale oggetto del presente contratto è previsto un compenso dell'importo di € _____ (____), al netto di CPA e IVA, e sarà liquidato in un'unica soluzione una volta concluso l'incarico e a seguito di presentazione di regolare fattura.

La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di fatturazione elettronica e previa verifica della regolarità della stessa in conformità a quanto previsto dalle norme in materia.

Il compenso è collegato al raggiungimento del risultato che il Consulente dovrà produrre.

Il compenso, come sopra pattuito, viene ritenuto da entrambe le Parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e non sono dovuti aggiornamenti e/o integrazioni.

Il compenso resta determinato in coerenza ed applicazione del D.M. 10/3/14 n.55 "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6, della Legge 31/12/2012 n. 247*", come modificato con D.M. n. 37 dell'8/3/2018, anche in caso di successiva modificazione o di successione di nuovi parametri di liquidazione dei compensi professionali per gli avvocati.

Il Consulente si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii..

L'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria comporta l'immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 6 - ESCLUSIONE RIMBORSI SPESE

Le spese effettuate per l'incarico non danno diritto a rimborso, essendo ricomprese nell'ammontare dello stesso.

ART. 7 - RECESSO E RISOLUZIONE

Il presente contratto di prestazione d'opera professionale potrà essere risolto, prima della scadenza naturale, nei seguenti casi:

- *per mancanza dei requisiti in capo al Consulente;*
- *per mancata esecuzione della prestazione nel termine ritenuto per l'Amministrazione essenziale;*
- *per sopraggiunte situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione nell'esecuzione dell'incarico;*
- *per rinuncia del Consulente all'incarico da comunicarsi per iscritto mediante PEC con un periodo di preavviso di dieci giorni.*

Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto può recedere dal contratto medesimo quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- inosservanza da parte del Consulente degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti devono darne motivata comunicazione mediante PEC con effetto immediato. Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il Consulente ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, cioè delle fasi già realizzate, consegnate al committente e dallo stesso accettate.

ART. 8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Consulente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Le clausole di cui al presente articolo rivestono per l'Amministrazione carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 9 – PRIVACY

L'Amministrazione dichiara che i dati relativi al Consulente verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione. Il Consulente con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

ART. 10 - APPROVAZIONE DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.. si approvano specificatamente le clausole di cui all'art. 4 sulle modalità della prestazione, all'art. 7 in materia di recesso e risoluzione, all'art. 8 con particolare riferimento alle regole della riservatezza, che per l'Amministrazione rivestono carattere di essenzialità ex art. 1456 del c.c.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie, le parti concordano quale foro competente quello di Treviso.

ART. 12 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA

Il Consulente dichiara di essere a conoscenza della norma di cui all'art. 2, comma 3 del d.P.R. n. 62/2013 e di accettare incondizionatamente l'incarico nel rispetto delle regole di integrità previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal vigente Codice di comportamento dell'Amministrazione.

Il Consulente dichiara espressamente e conferma l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, con l'Amministrazione e/o previsti nel Codice deontologico forense, nonché l'assenza di cause di incompatibilità o inconfiribilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., obbligandosi a comunicare nel corso dell'esecuzione del contratto e sino al termine ogni modifica della stessa dichiarazione.

Il Consulente incaricato dichiara, inoltre, che non si è occupato in alcun modo della vicenda che ha dato origine al presente incarico, per conto delle controparti o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

ART. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 12 c. 1 c.p.v. della Legge n. 247/12 il Consulente rende noti gli estremi della propria polizza assicurativa, a copertura dei rischi professionali, come di seguito riportati:.....

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico del Consulente.

ART. 15 – NORMA FINALE

Per quanto non disciplinato nel presente disciplinare d'incarico trovano applicazione le norme del Codice Civile e, in particolare, in tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale.

La sottoscrizione del contratto avviene in modalità digitale, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

I firmatari del presente atto dichiarano di aver verificato i certificati di firma digitale utilizzati, di cui attestano la piena validità.

Letto approvato e sottoscritto

Comune di Breda di Piave
Il Responsabile di P.O. Area 1

Il Consulente
Avvocato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell'originale informatico, predisposto e conservato dal Comune di Breda di Piave in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13/11/2014.